

REG.TO AL N° 2090 10 NOV. 1997

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia

Reg. Ord: 2090/97

- Sezione staccata di Catania PRIMA SEZIONE adunato

Reg. Gen. 2612/97

in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori

Magistrati:

Dr. Filippo Deffa

Presidente

Dr. Italo Vitellio

Consigliere

Dr. Giampiero Lo Presti

Referendario rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulla domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento che è stato impugnato - in via giurisdizionale - col ricorso N.: 2612/97 proposto da

*** *****
, rappresentato e difeso da
D'ALESSANDRO AVV. NICOLO' con domicilio eletto
in CATANIA V.LE RUGGERO DI LAURIA, 29;

contro

COMUNE DI ***** (**), in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'av.
Angelo Pappalardo presso il cui studio in Catania,
via Umberto I n° 200, è effettivamente domiciliato;
e nei confronti di

IMPRESA *****
, in persona del lega-
le rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'av.
Giuseppe Licero presso il cui studio in Catania, largo

Aquileis n° 9, è letteralmente sconosciuta;
per l'annullamento,

- del verbale di gara del 12-05-1997, con il quale
è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori a fa-
vore dell'impresa ***** ;

- se di ragione dell'art. 11, lett. f, b1) del
bando di gara, nella parte in cui specifica che il
certificato del casellario giudiziale deve essere
presentato per tutti i direttori tecnici
"risultanti dal certificato del Comitato centrale
dell'albo nazionale costruttori";

Visto il ricorso introduttivo del giudizio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione
del provvedimento impugnato;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune
di ***** e dell'Impresa ***** /

Udito il relatore dott. Giampaolo So Presti;
e uditi, altresì, l'avv. Alessandro Carubba, pro de-
lega dell'avv. Nicolò D' Alessandro, l'avv. Santi Pap-
palardo, pro delega dell'avv. Angelo Pappalardo, e

l'av. Giuseppe Liuro;

Vista la documentazione tutta in atti;

Visto l'art. 21 della legge 6 Dicembre 1971, n.

1034, considerato che legittimamente e logicamente il bando di gara richiedeva la produzione del certificato del casellario giudiziale per tutti i direttori tecnici simultanti, dal certificato di iscrizione all'A.N.C., fino al momento della relativa variazione; ritenuto che l'art. 18 L. n° 584/77 non prevede un obbligo dell'Amministrazione di richiedere l'integrazione della documentazione mancante; visto l'esito dell'istruttoria disposta.

Ritenuto che ~~sussiste il danno grave ed irrimediabile~~ ^{non} sussistono i presupposti per cui non va accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopradescritta.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - sezione staccata di Catania (Sez.1) respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe

Alle spese anche per la presente fase cautelare si provvederà in sede di merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione; essa viene depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Catania li 24.7.1997

Filippo Delle, pm.

Campiero Lo Presti, erf.

Caterina Bonanno - Segretario

Depositata in Segreteria il 28/7/1997

IL SEGRETARIO

Caterina Bonanno

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, adunato in Camera di Consiglio con ANNO 1997
l'intervento dei Signori:

Alberto Berruti	Presidente
Cons. Pier Giorgio Trovato	Componente, Est.
Cons. Raffaele Carboni	Componente
Cons. Raffaele Tommasini	Componente
Cons. Antonio Andò	Componente

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 18 dicembre 1997

visto l'art. 21 u.c. della legge 6 dicembre 1971 n. 1034,
concernente l'istituzione dei T.A.R.;

visto l'appello proposto da

*** ***** s.r.l.,

in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicolò D'Alessandro e domiciliata per legge presso la Segreteria di questo C.G.A.;

contro

il COMUNE DI ***** , in persona del Sindaco pro-tempore,
rapp. e difesa dall'avv. Angelo Raffaele,
con domicilio presso la Segreteria di questo
Consiglio;

e nei confronti



dell'IMPRESA ***** **** ***** , in persona del
 legale rappresentante pro-tempore, *rappr. e difeso dall'av.
 Giuseppe Cicero, cm domiciliato eletto in Palermo, me
 Pizzarello n 2 per Costituto avv. Vito Candia;*

per l'annullamento

dell'ordinanza del T.A.R. per la Sicilia Sezione staccata di Catania
 (sez. I) n. 2090/97 del 28 luglio 1997, riguardante: affidamento lavori
 di completamento canali fognanti, che rigetta l'istanza di sospensione
 proposta in primo grado;

visto l'atto di appello e la documentazione allegata;

visto ¹ l'atto di costituzione in giudizio del Comune di
 ***** e della Impresa ***** ,

udito il relatore Consigliere Pier Giorgio Trovato e uditi altresì
 per la parte appellante l'av. D'Almondo, per il Comune
 l'av. Pizzarello e per l'impresa ***** l'av.
 Cicero;



Ritenuto che non sussistono i presupposti
 per l'accoglimento della domanda cautelare;

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana in sede giurisdizionale *respony*
l'appello in epigrafe.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne
comunicazione alle parti.

Palermo, 18 dicembre 1997

	PRESIDENTE
<i>per suo incarico</i>	ESTENSORE
	SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 19 DIC. 1997

(Art. 55 Legge 27.4.1982 n. 186)

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE

(dott. Temistocle Ferrigni)

